

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

106° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA» (3178), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 5, 8 e passim</i>
CASADEI LUCCHI (Com.-PDS)	5
CASCIA (Com.-PDS)	14, 23, 24 e passim
DIANA (DC)	6, 22, 24 e passim
EMO CAPODILISTA (DC), relatore alla Commissione	2, 23, 24
FABBRI (PSI)	13
GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste	4, 8, 15 e passim
MICOLINI (DC)	24, 27
NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	11
PEZZULLO (PSI)	23, 34
ZANGARA (DC)	23

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA» (3178), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nonché norme in materia di interventi dell'AIMA», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Emo Capodilista di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

EMO CAPODILISTA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 3178 disciplina la materia dei controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati all'interno del territorio nazionale, in attuazione di specifici obblighi comunitari, in ordine alla cui osservanza la Comunità economica europea ha ripetutamente richiamato il nostro paese. Si è resa, pertanto, necessaria l'iniziativa governativa (atto Camera n. 5952 dell'11 settembre 1991), per introdurre nel nostro ordinamento un sistema attraverso il quale i prodotti ortofrutticoli ed agrumari possano essere preventivamente selezionati e qualificati ai fini della loro successiva immissione sul mercato.

La Camera dei deputati (nell'ambito della Commissione agricoltura) ha approvato in data 22 gennaio un testo che prevede all'articolo 1 l'istituzione di un marchio ufficiale obbligatorio di conformità alle norme comunitarie di qualità per i prodotti in questione. L'articolo 2 prevede le modalità di verifica di conformità negli impianti di condizionamento; L'articolo 3 istituisce l'albo dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento, mentre l'articolo 4 indica la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo. L'articolo 5 stabilisce le norme relative alla tenuta dell'albo, le modalità di sospensione di cancellazione e le possibilità di ricorso. L'articolo 6 attribuisce al Ministro dell'agricoltura lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui gestori degli impianti di condizionamento.

L'articolo 7 (al comma 1) disciplina l'utilizzo del marchio ufficiale di conformità attribuendo ai soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 3, il potere di attestare la conformità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari condizionati nei propri impianti alle norme comunitarie di qualità. Il comma 2 dell'articolo 7 attribuisce l'effettuazione del controllo e della attestazione a soggetti non iscritti all'albo, in quanto

privi degli impianti di condizionamento aventi le necessarie dimensioni e caratteristiche tecniche. Tale disposizione introduce una deroga alla normativa, creando due categorie di soggetti gestori chiamate ad operare in base a regole differenti e attribuendo compiti ad organismi associativi che potrebbero non rispondere, per mancanza di efficienti strutture operative, alle finalità generali per le quali sono stati costituiti.

L'articolo 8 attribuisce al Ministro dell'agricoltura il potere di stabilire annualmente le tariffe per l'espletamento delle attività di controllo e di attuazione. L'articolo 9 consente l'uso di etichette o di sigilli attestanti le caratteristiche igienico-sanitarie di più elevato livello per i prodotti che le presentino a seguito dell'adozione di tecniche di lotta guidata integrata o biologica contro le fitopatologie. L'articolo 10 attribuisce l'esecuzione dei controlli sulla commercializzazione dei prodotti all'Istituto nazionale per il commercio estero o ad altri enti pubblici individuati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (o dall'AIMA).

L'articolo 11 (comitato consultivo nazionale) è stato introdotto dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati sostituendo l'articolo 8 del disegno di legge governativo. Tale sostituzione suscita qualche perplessità in quanto il comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5 della legge n. 610 del 1982, oltre a non avere tra i suoi compiti quelli attribuitigli dall'articolo in questione, è composto da categorie prive di interesse per il settore ortofrutticolo, mentre risultano esclusi gli esperti del settore, nonché la categoria dei commercianti di ortofruttili. L'articolo 12 pone il divieto generale di commercializzazione dei prodotti ortofruttili ed agrumari sprovvisti del marchio ufficiale di conformità, di cui all'articolo 1.

Notevoli perplessità suscita in qualche collega la disposizione del comma 3. In effetti con detta disposizione si intenderebbe esonerare dagli obblighi previsti dal disegno di legge le spedizioni di peso inferiore a 4 tonnellate e ciò in parziale contrasto con il regolamento CEE n. 2638/69 che al paragrafo 2 dell'articolo 1 prevede, per dette spedizioni, solamente la possibilità di un esonero dagli adempimenti di notifica e di informazione per la identificazione e non del marchio di conformità. Qualora fosse introdotta tale deroga, cui si potrebbe facilmente ricorrere ripetutamente trattandosi di un quantitativo non irrilevante, l'applicazione della normativa comunitaria sui controlli delle norme di qualità dei prodotti ortofruttili ed agrumari potrebbe essere completamente elusa svuotando, di fatto, il contenuto della legge.

L'articolo 13 prevede delle sanzioni per chiunque attesti falsamente di avere compiuto le operazioni previste dalla legge. L'articolo 14 prevede norme transitorie in sede di prima attuazione e l'articolo 15 individua forme di attuazione di interventi dell'AIMA nel settore dei cereali.

Signor Presidente, è questo quanto ho potuto accertare esaminando il testo del provvedimento, che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, e i testi comunitari. Mi rendo conto, quale relatore, della situazione piuttosto difficile che si è determinata per questi ultimi tempi molto limitati. Attendo, pertanto, il dibattito e l'eventuale discussione

degli emendamenti per esprimere ulteriori considerazioni, per accogliere l'una o l'altra proposta emendativa, anche sulla base di quanto dichiarerà in seguito il Governo.

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo innanzitutto ringraziare il relatore Emo Capodilista per avere offerto alla Commissione una interpretazione del tutto chiara ed esauriente del provvedimento in esame.

Devo sottolineare, quale rappresentante del Governo, l'importanza e l'urgenza del disegno di legge n. 3178. Il fatto che non disponiamo di un sistema, convincente per la Comunità, di controllo sulla qualità degli ortofrutticoli ci pone non soltanto nell'impossibilità, di garantire il consumatore (così come la normativa comunitaria prevede) ma ci arreca anche dei danni sul piano finanziario. Infatti, la carenza del sistema di controllo è un elemento sul quale la Commissione esecutiva della CEE fonda l'estensione dei risultati dei controlli a campione adesso è in corso la verifica dei conti per l'anno 1989 e, per quanto riguarda la voce ortofrutticoli (quindi a causa della carenza dei controlli), ci vengono contestati circa 94 miliardi.

Il disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati su un punto molto importante. Il provvedimento venne proposto dal Governo e con esso venne previsto l'obbligo per tutti i produttori soggetti alla normativa di far selezionare, confezionare e quindi «lavorare» i propri prodotti in impianti di condizionamento autorizzati alle procedure di controllo di qualità. La Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha ritenuto, all'unanimità, che questo vincolo al passaggio ad impianti di condizionamento fosse comprensibile nella sua concezione logica, ma anche capace di creare alcuni problemi nella sua applicazione: per esempio, si disse, laddove questi impianti sono rari o lontani dalle zone di produzione, come avviene in molte parti del nostro paese. Dovendo trovare un compromesso su un aspetto fondamentale della legge, si convenne, con un accordo tra Governo e Commissione, di prevedere come soluzione principale il condizionamento in impianti all'uopo attrezzati, consentendo in via subordinata che il condizionamento stesso avvenisse anche presso la sede del produttore, sotto la responsabilità di un organismo avente particolari qualifiche. In buona sostanza, il provvedimento fu modificato introducendo un meccanismo nuovo, il marchio, quale strumento del controllo, e consentendo l'esecuzione del controllo stesso da parte degli impianti di condizionamento registrati e autorizzati ma anche da parte di soggetti che, pur non essendo iscritti all'albo, rispondano agli stessi requisiti soggettivi previsti dal regolamento.

Se posso esprimere un'opinione personale che ho già richiamato nell'altro ramo del Parlamento, credo sia molto difficile che i soggetti si assumano una responsabilità così pesante. Infatti, si vuole evitare che gli interessati dichiarino di aver eseguito un controllo pur non avendo espletato tale procedura: credo che ben difficilmente alcuni soggetti accettino di assumersi una responsabilità così rilevante senza avere la materiale disponibilità del prodotto. Mi sentii nell'obbligo di rappresentare queste perplessità alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, facendo notare il rischio che soggetti che prevediamo possano

autorizzare l'utilizzo del marchio anche per prodotti condizionati nelle sedi dei produttori non se ne trovino. Personalmente non assumerei mai una simile responsabilità: di fronte ad una cassetta di frutta che recasse il marchio senza però corrispondere alla qualità necessaria non si potrebbe che risalire all'organo di controllo che ha consentito l'apposizione del marchio per chiedergliene conto.

La risposta unanime della Commissione agricoltura della Camera alle mie osservazioni fu la seguente: è vero che per il soggetto che noi abbiamo prefigurato esistono problemi di operatività, però il legislatore non può non prevedere un'alternativa all'obbligo di andare a portare col carretto la merce laddove i controlli devono essere effettuati. Ho voluto ricordare questo scambio di opinioni tra Governo e membri della Commissione agricoltura della Camera per evidenziare come il testo finale sia il frutto di un compromesso.

Non ho altro da aggiungere, riservandomi di intervenire sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento che riveste, a mio avviso, sensibile importanza per una branca della produzione nazionale che ci qualifica come esportatori a dimensione europea.

Si tratta di applicare le norme contenute in alcuni regolamenti della Comunità economica europea, il primo dei quali risale al 1962: quindi siamo arrivati al terzo decennio di inapplicazione. Nel frattempo, l'Italia ha subito tre condanne per inadempienza da parte dell'alta Corte di giustizia.

Si tratta di una disciplina unica che riguarda la qualità e la classificazione delle categorie mercantili delle merci. La qualità viene individuata in senso lato, dal grado di maturazione dei prodotti, fino alla calibrazione, alla presentazione ed agli imballaggi. La nostra Commissione recentemente ha avuto occasione di discutere il problema della presentazione dei prodotti ortofrutticoli, in primo luogo per quanto riguarda l'uso dei mezzi di imballaggio. Avemmo modo di preoccuparci della discrasia esistente tra le condizioni imposte dalla legge per prodotti italiani rispetto a quelle dei prodotti provenienti dall'estero: sappiamo benissimo come sui mercati italiani si vadano affermando prodotti che provengono dall'estero anche e soprattutto per il fatto che vengono esposti e presentati in modo migliore. Può sembrare assurdo che ci si preoccupi della presentazione delle merci ma è un dato di fatto che l'aver trascurato questi aspetti particolari ha fatto arretrare la produzione nazionale.

Il disegno di legge al nostro esame affronta e risolve un problema che risale a molti anni fa. Rispetto a quello originale, il testo che ci perviene dalla Camera ha subito notevoli modificazioni: si è trattato di miglioramenti, anche se sarà poi l'esperienza a confermare o meno questa nostra impressione. Nel caso sorgessero problemi, potremo apportare alla normativa le necessarie modifiche. La novità più interessante contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati riguarda l'inserimento dei prodotti di alto livello igienico-sanitario.

Sappiamo che il consumatore è molto attento a queste tematiche. L'Italia è passata in vaste zone da forme sperimentali di produzione con tecniche di lotta dolce ai parassiti, quindi con un minor utilizzo di sostanze chimiche, a forme di produzione su larga scala, che hanno conquistato notevoli quote di mercato.

L'aver incluso una modalità di alto livello igienico-sanitario, crediamo sia una delle novità più importanti del provvedimento. Si tratterà, appunto, di accertare durante la fase di applicazione quali possono essere gli aspetti gestionali che casomai è opportuno modificare.

Da parte nostra, si vuole sottolineare l'esigenza che in tutti gli aspetti regolamentari che dovranno essere affrontati dal Ministero e dal Governo vi sia una particolare attenzione e una grande rigidità per quanto riguarda l'effettiva esecuzione dei controlli e la gestione degli albi. Riteniamo che altrettanta attenzione debba essere manifestata nei confronti delle caratteristiche dei prodotti, in particolar modo di quelli ad alto livello igienico-sanitario, nella fase della post-raccolta. In sostanza, vogliamo evitare che tale particolare attenzione venga manifestata soltanto nella fase della produzione dei prodotti chimici che vengono utilizzati al momento della produzione e non anche in quella della post-raccolta. Come tutti quanti sappiamo vi sono dei prodotti che vengono realizzati con tecniche dallo scarso contenuto chimico, mentre alcuni prodotti chimici vengono immessi nella merce al momento della distribuzione, della commercializzazione e quindi ai fini della conservazione del prodotto stesso.

Quindi, per quanto riguarda gli aspetti regolamentari, si deve prestare particolare attenzione a questa seconda fase.

Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, esprimo il nostro giudizio favorevole su questo provvedimento, che riteniamo una tappa importante. Certamente vi sono alcuni aspetti che avrebbero potuto essere oggetto di ulteriori miglioramenti, come per esempio l'esonero per le spedizioni di peso inferiore alle 4 tonnellate. Come sappiamo, si tratta di intervenire su una gamma di prodotti rappresentata da 40 specie già regolamentate. Per queste 40 specie di prodotti ortofrutticoli 4 tonnellate sono delle dimensioni sensibili; quindi, escluderne i controlli non è una cosa da poco conto. Ci rendiamo conto, però, che ci troviamo in una fase conclusiva. Allora vedremo, al momento della sperimentazione e dell'applicazione di questo provvedimento, gli eventuali miglioramenti che potranno essere apportati.

Signor Presidente, il mio intervento si è riferito principalmente al complesso della proposta che riguarda le norme di qualità ed il controllo sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli. Non ho voluto riferirmi all'articolo 15, in quanto riguarda un tema che è stato inserito in questo provvedimento con delle argomentazioni che hanno altre finalità. Comunque, avremo modo di soffermarci su di esse nel momento in cui affronteremo l'articolato del provvedimento.

DIANA. Signor Presidente, prendo la parola con imbarazzo in quanto sono consapevole dell'urgenza di questa normativa. Tra l'altro sono stato uno di coloro che più hanno spinto affinché si giungesse

all'emanazione di una normativa di questo genere entro questa legislatura. Tuttavia, devo dire che mi sembra che il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati (forse nella fretta di legiferare di queste ultime giornate) contenga degli elementi che, così come sono esplicitati, svuotano in gran parte il significato del provvedimento e rischiano, per alcuni versi, di portarci di fronte alla Corte di giustizia.

Alcuni di questi aspetti sono stati opportunamente sottolineati nella relazione del senatore Emo Capodilista. Ritengo che non possano essere sottovalutate, per esempio, le osservazioni che ha fatto a proposito dell'articolo 7, comma 2, che sono state anche riprese opportunamente dal Ministro dell'agricoltura nel proprio intervento. Queste considerazioni riguardano la diversa condizione che si verrebbe a creare tra i soggetti iscritti all'albo e quelli che non lo possono essere in quanto gli impianti di condizionamento non presentano le necessarie dimensioni e caratteristiche tecniche per essere iscritti all'albo. Per quale motivo ciò è stato stabilito? Perchè evidentemente non rispondono ai requisiti necessari per poter essere iscritti all'albo. Ma allora se noi in queste condizioni diamo la possibilità di controllo a soggetti con caratteristiche diverse, realizziamo qualcosa che urta contro le regole della concorrenza; non so quanto ciò possa essere accettabile e fattibile anche in sede comunitaria. Ripeto: si tratta di una normativa che era stata chiaramente espressa nel disegno di legge proposto dal Ministro dell'agricoltura.

Le stesse considerazioni le devo fare sull'articolo 11 che disciplina il Comitato consultivo nazionale. Devo ricordare che anche in questo caso il Ministero dell'agricoltura aveva proposto un determinato articolo (l'articolo 8) in riferimento alla composizione del Comitato consultivo nazionale. Adesso quest'ultimo è stato sostituito e si fa riferimento ad un comitato consultivo nazionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 610. Purtroppo, nel fascicolo di documentazione che accompagna questo provvedimento non è riportata la legge n. 610. Comunque, se ce la procuriamo, potremo constatare come di quel comitato consultivo nazionale - costituito per altre finalità - vi facciano parte persone che nulla hanno a che vedere con la produzione ortofrutticola e siano assenti alcune categorie, come quella dei commercianti ed esperti del settore, che è opportuno che facciano parte di un simile comitato. Ho voluto fare questa osservazione perchè ritengo che l'articolo 8 del testo originario fosse stato meglio formulato rispetto al testo dell'articolo 11 che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò su cui nutro maggiori perplessità, ed in base alle quali ho presentato un emendamento, è il fatto che, a norma del comma 3 dell'articolo 12, verrebbero escluse dagli obblighi previsti dalla presente legge tutte le spedizioni di peso inferiore a 4 tonnellate. È vero che la normativa CEE n. 2638/69 dà la facoltà al Ministro di escludere alcune partite dagli adempimenti di notificazione, di informazione e di identificazione, qualora si tratti di spedizioni di peso inferiore alle 4 tonnellate, ma mi pare che in questo caso si dia luogo ad una esclusione generalizzata dall'applicazione di questo provvedimento. Voglio fare l'esempio dell'insalata: 4 tonnellate di insalata sono un Tir e lo stesso può essere detto per le fragole e le ciliege. Ho voluto fare, a tale proposito, una indagine presso i mercati

generali di Roma: ho accertato che vengono vendute delle fragole trattate con prodotti antimuffa (come risulta sulla cassetta) che dovrebbero essere usati almeno 20 giorni prima della vendita. Ho visto che vengono vendute ciliege trattate con estere fosforico. Tutte queste considerazioni le facciamo tra di noi (*caritas caritatis*) ma se uscissero fuori da questa sede potrebbero dar luogo a timori e a preoccupazioni tra i consumatori. Quanti dolori di stomaco, che vengono attribuiti ad un eccessivo consumo di ciliege o di fragole, debbono essere invece attribuiti all'uso dell'estere fosforico che è molto dannoso per l'organismo umano!

Quindi, non sono d'accordo sull'opportunità che questa norma venga approvata con l'esclusione delle spedizioni di peso inferiore a 4 tonnellate. Si possono spedire i prodotti che ho citato non con un Tir ma con un Ducato, giorno per giorno, come avviene normalmente a Roma dove con dei piccoli mezzi i prodotti ortofrutticoli vengono portati dal luogo di produzione a quello di consumo. In questo modo si sfugge da ogni possibilità di controllo. Non sono in grado di fare una quantificazione, ma mi sembra che la maggior parte dei prodotti affluiscono sul mercato in quantità inferiore alle 4 tonnellate.

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che questa norma non soltanto svuoti di significato il provvedimento al nostro esame, ma che dia anche luogo a dei dubbi e che con essa corriamo il rischio di trovarci di fronte alla corte di giustizia. Ho l'impressione che la Camera dei deputati, nella fretta, abbia una scorciatoia che invece ci farà perdere altro tempo (non ce lo farà guadagnare). Ecco perchè mi sono permesso di presentare questi emendamenti, ben sapendo che ritarderanno l'approvazione di un disegno di legge da tutti considerato estremamente urgente e necessario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione e gli interventi dei senatori Casadei Lucchi e Diana.

Vorrei che l'atteggiamento del Governo fosse estremamente chiaro: tutto può accadere tra di noi, tranne che si introduca il sospetto che qualcuno persegue interessi diversi da quelli generali. Il Governo ha già sottolineato gli aspetti di urgenza connessi al provvedimento e pienamente valutabili da parte della Commissione. In tale ottica vorrei esprimere una valutazione sugli emendamenti. Se i senatori riterranno di procedere a modifiche del provvedimento, dovranno farlo in modo che questo possa essere inviato immediatamente alla Camera dei deputati, facendo arrivare il messaggio in mattinata, così che il disegno di legge possa essere assegnato in sede legislativa alla Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento e discusso nella seduta pomeridiana per approvarlo entro domani. Mi sembra un tentativo disperato, ma se è necessario verrà esperito.

Se invece, sulla base del giudizio che il Governo dà degli emendamenti, si potessero raggiungere gli stessi obiettivi senza modificare il provvedimento, avremmo tutti meno problemi.

Per quanto riguarda l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, il Governo non ha obiezioni da fare ed anzi ne apprezza lo spirito: desidera solo sottolineare che nel caso dovesse prevalere l'ipotesi di non apportare tale modifica, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si impegnerebbe in tutte le forme, anche quelle meno canoniche, affinché al momento della consultazione tutte le categorie possano partecipare.

La questione più delicata - lo ha messo in evidenza anche il senatore Diana - è quella relativa all'articolo 12. Credo che non ci sia differenza di valutazione tra Governo e Commissione. Se quest'ultima dovesse accettare l'idea di modificare il provvedimento, il Governo suggerirebbe una formula diversa, idonea a risolvere ogni possibile dubbio. Si tratterebbe di sostituire al comma 3 la parola: «stabilisce» con le altre: «può stabilire», nonché di sostituire le parole: «dalla presente legge» con le seguenti: «dal citato regolamento al paragrafo 1 dell'articolo 1». Col che verrebbe chiarito che non si tratta dell'applicazione integrale della legge in tutte le sue sfumature, ma di quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento 2638 del 1969. In questo modo si otterrebbe il risultato richiesto.

In ordine all'emendamento che il senatore Diana ha proposto per inserire un articolo 13-*bis* contenente l'interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, vorrei chiedere al presentatore di ritirare tale proposta per affrontarla in altra sede, anche perchè, trattandosi di materia per me del tutto nuova, non sono in grado di esprimere un parere documentato.

Il Governo non avrebbe alcuna difficoltà ad accettare la proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 15, ma ritiene innanzitutto doveroso spiegare il proprio atteggiamento. Se i colleghi lo consentono vorrei farlo brevemente affinché la mia dichiarazione resti a verbale. L'articolo 15 del presente testo è nient'altro che l'articolo 12 del testo di un disegno di legge sulla creazione di agenzie per il controllo di organizzazioni comuni di mercato, che il Governo ha presentato alla Camera dei deputati in pari data rispetto a quello di cui oggi ci occupiamo. Nel momento in cui si è preso atto che rilevanti divergenze politiche non avrebbero consentito l'approvazione del citato disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, la Commissione agricoltura della Camera ha unanimamente concordato sull'urgenza soprattutto del primo comma di tale articolo e lo ha trasposto senza alcuna modifica all'interno del disegno di legge n. 3178.

Con il secondo comma il Governo non intende assolutamente innovare l'ordinamento, visto che non si fa altro che evocare il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 391 del 1990, convertito con la legge 12 febbraio 1991, n. 48. Questo comma 2-*bis* recita: «I saldi contabili della Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria concernente gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima». Il comma 2 dell'articolo 15 non fa altro che interpretare questa norma: non c'è alcuna innovazione, come risulta con assoluta chiarezza dall'ultimo capoverso della pagina 9 della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge depositato presso la Camera dei deputati, nel quale si dice che il comma 2-*bis* viene interpretato innanzitutto fissando il limite temporale che mancava al 1986, quando cioè quelle definizioni delle procedure sono diventate

formali, evitando così che a questo meccanismo siano riferite cose che con esso non hanno connessione; ed in secondo luogo ricordando che questa regolazione dei saldi afferisce sempre agli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA in ambiti di competenza del Ministero dell'agricoltura. Non si farebbe quindi altro che ribadire un provvedimento già adottato, avendo la convinzione che in nulla nè il decreto legge del 1990, nè tanto meno la sua norma interpretativa attuale potrebbero sollevare limiti all'eventuale azione di responsabilità per danni all'erario da parte della Corte dei conti in capo ai soggetti interessati a questo meccanismo. Infatti, con la norma si riconosce la responsabilità dello Stato, ma è proprio questa responsabilità che può attivare la causa di danno.

Tutto ciò premesso e con la sottolineatura che ho fatto per chiarire l'atteggiamento del Governo, dichiaro che nel caso la Commissione addivenisse alla decisione di modificare il provvedimento, il Ministro dell'agricoltura accetterebbe la proposta di soppressione del comma 2 dell'articolo 15. Il senatore Diana comprenderà i motivi per cui il Governo non può accettare l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7, sul quale tuttavia vorrei ridurre - se è possibile - lo spazio del contendere.

Senatore Diana, il problema dell'iscrizione all'albo è del tutto irrilevante per un motivo che mi sembra di tutta evidenza: la norma prevede che i requisisti siano imedesimi. A questo punto, il senatore Diana si è domandato per quale motivo non è stata prevista l'iscrizione all'albo. Senatore Diana, per quelle vicende che tutti i colleghi, che hanno un'esperienza parlamentare, conoscono perfettamente: prima è stato approvato l'articolo 3, che prevede l'albo dei gestori; siccome i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7 non sono gestori, alla Commissione è apparsa impropria una simile previsione. Comunque, desidero ancora una volta sottolineare che i requisiti (ed è questo l'aspetto che credo sia fondamentale) devono essere gli stessi. Ricordo che il comma 2 dell'articolo 7 recita: « .ancorchè non iscritti all'albo, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento di cui al medesimo articolo 3, del presente articolo». Quindi, gli elementi costitutivi (requisiti soggettivi e che siano autorizzati) sono esattamente gli stessi; l'unica differenza è l'avvenuta iscrizione o meno in un elenco.

Inoltre, ciò che desidero sottolineare al senatore Diana è che in realtà non si procede ad alcuna distorsione della concorrenza perchè, sia pure con le stesse perplessità che anch'io ho richiamato all'inizio della seduta, tutti i produttori si trovano nella condizione di poter scegliere se avvalersi o meno di un impianto di condizionamento oppure dell'apposizione di un marchio sotto controllo di un determinato organismo. Quindi, non viene previsto alcun obbligo per qualcuno e alcun esonero per altri, ma viene data una possibilità che tutti, in qualsiasi condizione, possono sfruttare. La mia perplessità, invece, è un'altra (e chiedo scusa a i senatori se mi ripeterò). In realtà, il problema di fronte al quale ci troviamo e che non si trovano persone per bene (e quindi corrispondenti a quei requisiti soggettivi, in base ai quali possono essere autorizzati da parte della pubblica amministrazione) disposte ad assumersi la responsabilità di garantire qualcosa che

non hanno fatto. In sostanza, non si trovano persone disposte ad affermare che il signor Tizio ha fatto le cose per bene nel proprio stabilimento quando non sono state loro a realizzarle fisicamente. Per quale motivo tutto questo problema è nato a proposito degli impianti di condizionamento? Perchè, quando arriva il signor Caio con il proprio carretto di frutta e dice di sottoporla al condizionamento, è lui che l'ha misurata l'ha prodotta e risponde di quello che ha fatto e di quello che ha messo nelle cassette. È chiaro che quando tale attività di certificazione della correttezza incombe sulla persona fisica che non ha direttamente provveduto, su quest'ultima grava una responsabilità che personalmente non accetterei mai. In sostanza, l'organismo di controllo deve garantire ciò che è stato realizzato in casa d'altri. Comunque, tale questione è stata tradotta in una valutazione politica generale ed il Governo non può che difendere il compromesso che è stato raggiunto.

Signor Presidente, per accelerarla discussione che si svolgerà sui singoli emendamenti, devo dichiarare che il Governo esprime parere favorevole sulla modifica proposta dal senatore Diana all'articolo 11. Propone una soluzione diversa (quella che ho citato) in relazione all'articolo 12, che mi sembra corrispondente, allo spirito delle osservazioni del senatore Diana. Inoltre, chiedo al senatore Diana di ritirare cortesemente la propria proposta tendente ad aggiungere un articolo che si colloca su un *iter* già affannato di questo provvedimento e che richiede un approfondimento che non sono in grado di assicurare.

Infine, esprimo parere favorevole sulla proposta tendente a sopprimere il comma 2 dell'articolo 15 e chiedo, invece, al senatore Diana di ritirare quella tendente a sopprimere il comma Z dell'articolo 7.

NOCI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, non deve sembrare strano che un rappresentante del Governo chiede di intervenire per fare alcune valutazioni su un emendamento presentato dallo stesso Gruppo politico di appartenenza. Le mie valutazioni sono di merito e di metodo. Mi sembra che la finalità dei due emendamenti dei senatori Fabbri e Cascia sia quella di introdurre dei principi di trasparenza nella gestione di alcuni aspetti che oggi è affidata un po' troppo al potere discrezionale. Tuttavia, dobbiamo tener presente anche una questione di merito, che desidero affrontare brevemente.

Invito tutti i colleghi a prestare particolare attenzione alla correttezza del mercato in Italia nei confronti della concorrenza estera. Nel settore dell'industria sono previsti dei rilevanti ammortizzatori sociali e dei principi normativi che permettono (intervenendo) di regolare il *surplus* che si può registrare sul mercato. Quando il settore automobilistico si trova in una particolare situazione di concorrenza e rischia di riempire i parcheggi di automezzi, può agire con la cassa integrazione diminuendo momentaneamente la produzione e rilancian-dola quando il mercato non presenta più quelle difficoltà. Quando ci si trova di fronte ad una recessione di carattere industriale (come per esempio è accaduto recentemente per il settore dell'informatica) si

ricorre alle leggi dello Stato che danno la possibilità di utilizzare lo strumento del prepensionamento. Per esempio, si prende atto dell'esistenza di una fase di recessione non facile e si dà la possibilità all'imprenditore di avere una base occupazionale minore, proprio per avere meno spese e per affrontare la fase recessiva.

Ho voluto citare questi esempi per sottolineare che questi strumenti sono stati creati per realizzare, flessibilità di gestione e consentire all'imprenditore di affrontare il mercato. Ma c'è ancora di più: di fronte ad alcuni prodotti che provengono da paesi terzi si usano con molto equilibrio le armi del protezionismo. È questo il motivo per cui i giapponesi ad esempio non possono vendere tutte le automobili che sarebbero in grado di collocare sul nostro mercato, ma sono in ogni caso garantiti dalla fissazione di quote di importazione. Questa importazione, in ogni caso, data la differenza del costo del lavoro, dà luogo ad una concorrenza che di fatto non è paritaria e che potrebbe danneggiare i nostri produttori. Il nostro Stato allora si è dato delle leggi che servono a far fronte a momenti di sofferenza.

Nel settore dell'agricoltura la situazione è molto più frammentata ed è completamente diversa. Esiste un regolamento del mercato a livello europeo: ogni Stato è vincolato al rispetto delle quote di produzione, per esempio del latte e degli altri prodotti derivanti dalla soia, che la Comunità ha stabilito in determinati periodi storici per programmare e limitare in taluni casi un *surplus* di produzione agricola a livello europeo. Da ciò è nato il primo grande problema che poi si è trasformato in iniziative di merito e che possono determinare a volte, al di là della buona volontà del Governo e del Parlamento, maggiori sofferenze, invece che benefici effetti. Quando vennero fissate le quote della produzione di latte poichè nel nostro paese si registrava una produzione superiore alle quote stesse vennero introdotti degli incentivi a livello regionale quali l'abbattimento del bestiame. Tuttavia, abbiamo registrato delle risposte inadeguate a tali iniziative che hanno dato luogo ad un contenzioso.

Abbattere bestiame per non produrre latte fuori quota significa appesantire il mercato della carne e determinare un abbassamento dei prezzi in quel settore; significa riequilibrare per qualche tempo un versante e mettere in sofferenza un altro settore. Il rispetto delle quote fissate a livello europeo pone lo Stato italiano nelle condizioni di dare man forte per combattere la recessione, che in un settore così delicato per la nostra economia come è l'agricoltura avrebbe pesantissime conseguenze. Ma per far ciò si prendono iniziative fortemente discrezionali. Secondo me, il problema è che le iniziative che rivestono un tale grado di discrezionalità non possono attendere alla decisione di un solo Ministro: è necessario che quest'ultimo venga coadiuvato nei suoi interventi da leggi che gli consentano di agire con maggiore trasparenza.

Allora, se l'interpretazione che diamo di questo secondo comma è che si sta determinando una sanatoria per le quote del latte raggiunte nel passato, pur non volendo entrare nel merito della politica agricola degli anni trascorsi, voglio rilevare che non ho mai letto dichiarazioni da parte di rappresentanti delle confederazioni agricole che invitassero il Governo ad intervenire per proteggere le quote di legge o le

eccedenze presenti nel mercato. Esisteva un accordo tacito, ma chiaro nei suoi termini, tra i ministri che facevano valere un potere troppo discrezionale ed il mondo agricolo che nutriva aspettative nei confronti di questo atteggiamento non del tutto trasparente.

Ma se finora si è potuto gestire il problema con una buona elasticità, pur dovendo mantenere fede agli impegni presi a livello europeo, in un momento storico per il divenire della nostra economia agricola si deve affermare con decisione il criterio della trasparenza. Nel bilancio dell'AIMA troviamo voci particolari, il capitolo 4351 del bilancio del Ministero del tesoro che prevede tutte le spese che la Comunità effettua per conto dell'Italia, ed il conto 2002 della contabilità dell'AIMA che prevede le spese 2 parziale partecipazione finanziaria dell'Italia sugli interventi comunitari. Avviene che, quando il Ministro dell'agricoltura fa valere in termini discrezionali il proprio potere per venire a capo delle eccedenze, deve spostare sul conto 2002 gli interventi, facendo intendere che essi sono a parziale carico dell'Italia nei confronti della CEE. Ma così non è. Prima ho citato anche altri settori nei quali vengono fatte valutazioni non precise, ma per i quali sono previsti strumenti di legge per intervenire. Il problema non è tanto quello di considerare vangelo le quote fissate dalla CEE per il latte e la soia: se la nostra imprenditoria attraversa un momento di sofferenza il Governo italiano può intervenire, ma occorre che nel bilancio dell'AIMA la trasparenza sia massima. Ciò può essere ottenuto attraverso l'individuazione di un capitolo che permetta al Governo e al Parlamento di valutare se il potere discrezionale del Ministro è usato per venire incontro realmente a situazioni di sofferenza o se viene usato a scopi clientelari.

Comprendo che, con le elezioni vicine e per ragioni di equità si possa discutere sul comma 2 dell'articolo 15 che sa tanto di sanatoria di tutto quanto è avvenuto nel passato. Però il problema esisteva e allora se la sanatoria, dopo aver preso atto della realtà passata, è il presupposto perchè un potere discrezionale del Ministro non venga più esercitato nel modo che sappiamo, dobbiamo operare perchè quanto prima questa linea venga seguita.

FABBRI. Innanzitutto, esprimo il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso: del resto su tale nostra posizione non c'è mai stato problema.

Per quanto riguarda l'articolo 15, sono lieto di aver chiarito con il Ministro che la mia opposizione non riguardava affatto il primo comma. Confermo pertanto in questa sede la stima ed il giudizio positivo sull'operato del Ministro dell'agricoltura, anche per come si è comportato in questo frangente.

Non ho potuto che prestare attenzione all'intervento del sottosegretario Noci che ha dimostrato una padronanza della materia della quale non avevamo dubbio. Rimane il fatto che la questione sollevata dall'ultimo comma dell'articolo 15 è molto delicata. Posso convenire sulla necessità di trovare strumenti per affidare allo Stato italiano, in particolare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, maggiore duttilità anche nei rapporti con la CEE, ma il problema va affrontato con ponderatezza ed in modo approfondito nella sede propria. Peraltro,

mi risulta che in materia sia stato presentato un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati. Fin dall'inizio ho obiettato che inserire una simile problematica in questo disegno di legge non mi sembrava convincente; e tuttora non mi convince, tanto da indurmi a chiedere tempo per ulteriori chiarimenti e per addivenire ad una soluzione migliore.

Mi sembra che praticamente unanime sia l'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge affinché la Camera possa concluderne sollecitamente l'*iter*, ma non posso fare a meno di sottolineare i problemi insiti nel comma 2 dell'articolo 15. Si badi bene: non ho intenti persecutori nei confronti di alcuno. Tutti possono far valere i propri diritti di fronte alla Corte dei conti ciò non toglie che i problemi da noi evidenziati esistono e non possono essere risolti frettolosamente. Mi spiace di non poter trovare una soluzione diversa dalla pura e semplice proposta di soppressione e voglio ribadire ancora una volta che tale richiesta non sottende pregiudiziali di carattere personale nei confronti dei ministri che possono essere toccati dal problema. Dovremo affrontare la questione con maggior calma.

Per tali considerazioni non ritiro l'emendamento ed accetto volentieri l'idea del Ministro, di cui ho apprezzato la disponibilità, di far approvare subito il provvedimento.

CASCIA. Signor Presidente, io chiedo che venga riportato ordine ai nostri lavori, perchè il Governo ha anticipato le sue opinioni, il suo parere sui diversi emendamenti che sono stati presentati su questo disegno di legge; quindi chiedo che si proceda secondo il Regolamento, cioè con il votare gli articoli, con l'illustrazione degli emendamenti, la loro votazione, eccetera.

Vorrei però dire che la discussione che c'è stata finora ha messo in luce che in questo disegno di legge ci sono dei limiti, dei difetti, delle contraddizioni, al di là del problema posto dall'articolo 15 che, a nostro avviso, è estraneo alla materia ed è stato probabilmente un errore da parte della Camera aggiungere a questo testo.

Per quello che riguarda il resto, mi pare di poter dire che l'intervento che per il nostro Gruppo ha fatto il senatore Casadei Lucchi ponesse in luce, diciamo così, da un lato la nostra adesione complessiva a questo disegno di legge (noi valutiamo che era da tempo necessario un provvedimento di questo tipo), ma, nello stesso tempo, anche alcuni limiti e alcuni difetti di esso. Ora, siccome anche il Governo ha manifestato una certa disponibilità ad apportare delle modifiche in questa sede al disegno di legge, in riferimento anche ad un emendamento presentato dal collega Diana, ci pare che vi sia l'orientamento della Commissione a non varare in questo testo il provvedimento ma ad apportare alcune modifiche. Naturalmente tutti siamo impegnati affinché la Camera possa provvedere alla sua definitiva approvazione.

Questo per quello che riguarda il ragionamento generale, il giudizio complessivo sul provvedimento.

Per quello che riguarda invece l'articolo 15, mi pare che le dichiarazioni che ha fatto qui il sottosegretario Noci aumentino,

rafforzino e non fughino il nostro dissenso nei confronti del comma 2 dell'articolo 15. Io vorrei far presente al Sottosegretario che, sulla questione del latte, noi a proposito delle quote e di ciò che è successo nel passato per la loro applicazione, intervenimmo con un provvedimento di legge a suo tempo, quando si trattò di prorogare la legge n. 752, e voglio ricordare ai colleghi che, quando si approvò quella legge, il nostro Gruppo dichiarò che avrebbe approvato anche l'emendamento recante la norma richiamata nel comma 2 perchè esso era nell'interesse dei produttori di latte, i quali erano stati danneggiati da atteggiamenti poco responsabili di Ministri dell'agricoltura, pur sapendo che quella norma che si inseriva in quella legge avrebbe forse anche liberato dalla loro responsabilità alcuni Ministri. Noi lo approvammo nell'interesse dei produttori agricoli che avevano subito, per responsabilità del Governo, danni gravi. Io credo che, in questa sede, su questo problema non ci si debba tornare perchè, a nostro avviso, esso fu risolto con quella legge.

Per rimaniamo dell'avviso che il comma 2 dell'articolo 15 debba essere soppresso e, per quello che ci riguarda, il nostro emendamento lo manterremo.

PRESIDENTE. Debbo far presente che la discussione si è svolta secondo le norme del nostro Regolamento, perchè il Governo aveva tutto il diritto e la ragione di esprimere nella discussione generale il proprio parere anche sui singoli aspetti e significati del provvedimento. Direi anzi che questo ha, in un certo modo, consentito a tutti i senatori commissari di conoscere preventivamente quello che sarà l'atteggiamento del Governo, che verrà esplicitato quando passeremo all'esame dei singoli articoli.

Quindi, se non ci sono altri interventi in sede di discussione generale e se il relatore non ha esigenza di replicare, possiamo passare all'esame dell'articolato. Però occorre, perchè i nostri lavori procedano con il dovuto ordine, nel rispetto del Regolamento, chiedere i pareri sulle modifiche che vengono proposte. Devo dire che sul testo all'esame sono già stati espressi e sono pervenuti i pareri della 1^a Commissione, che è favorevole, quello della 2^a Commissione, che è favorevole con osservazioni, quello della 5^a Commissione, che non ha osservazioni da fare, quello della 6^a Commissione, che è favorevole, quello della 10^a Commissione, che è favorevole, e il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, che è favorevole con alcune condizioni.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Volevo solo chiedere il senatore Diana di valutare (ma non con una risposta oggi), se la richiesta del parere della 1^a Commissione sull'emendamento 11.1 costituisce un impedimento temporale, assicurando che il Governo accetterebbe un ordine del giorno che imponesse di affiancare al comitato di cui all'articolo 11 una commissione costituita secondo le regole previste nello stesso emendamento 11.1. Dato che, trattandosi di un comitato consultivo, cioè non vincolante, è ampiamente nella capacità del Ministero costituirlo, il Governo realizzerebbe il decreto il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Lo dico solo per chi tenga in con l'economia del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Marchio ufficiale di conformità)

1. È istituito il marchio ufficiale obbligatorio di conformità alle norme comunitarie di qualità per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari avviati alla commercializzazione sul mercato interno.

2. Le caratteristiche del marchio e la sua utilizzazione sono disciplinate dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 11.

È approvato.

Art. 2.

*(Verifica di conformità
negli impianti di condizionamento)*

1. Le attività di classificazione, imballaggio, presentazione ed apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 ed al regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, dirette a verificare la conformità dei prodotti stessi alle norme di qualità previste dalla normativa comunitaria, possono essere esercitate dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge, su concessione amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1272, del regolamento approvato con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172, del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito dalla legge 2 maggio 1938, n. 864, e successive modificazioni, della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e successive modificazioni, e del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

È approvato.

Art. 3.

*(Albo dei soggetti gestori degli impianti
di condizionamento)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'albo dei

soggetti gestori degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, al quale sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo gli enti pubblici, ovvero le imprese, costituite in forma individuale o societaria, che abbiano l'effettiva ed immediata disponibilità di capitali per far fronte alle attività ed ai compiti previsti dalla presente legge, adeguatamente documentata secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 4, nonchè gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità sulla base di un rapporto di locazione, anche finanziaria, o mediante concessione in godimento da parte dei soci od associati. Gli enti pubblici possono avere la disponibilità degli impianti anche sulla base di titoli diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti soggettivi dei titolari dell'impianto e dei legali rappresentanti degli enti pubblici, delle società e degli organismi di cui al comma 2, prevedendo tra questi, in particolare.

a) l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale;

b) l'assenza di condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per periodi di durata superiore a tre anni;

c) l'assenza di sentenze dichiarative di fallimento nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo.

5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce altresì le dimensioni e le caratteristiche tecniche che gli impianti devono possedere affinché i soggetti gestori possano ottenere l'iscrizione all'albo.

6. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11. Contestualmente al decreto che dispone l'iscrizione all'albo è rilasciata la concessione di cui all'articolo 2, comma 1.

È approvato.

Art. 4.

(Documentazione per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo le imprese richiedenti presentano la documentazione stabilita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonchè la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575,

introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Il requisito della capacità economica e finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, è accertato mediante idonee referenze bancarie o mediante atti e documenti relativi alla situazione economica e patrimoniale del richiedente, riferiti anche ad eventuali procedure concorsuali in corso.

È approvato.

Art. 5.

(Modalità della tenuta dell'albo)

1. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, stabilisce le norme relative alla tenuta dell'albo, ivi compresa la misura dei diritti dovuti dagli iscritti, che è determinata in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta dell'albo medesimo.

2. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di sospensione dall'albo con riferimento al verificarsi dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

b) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impianto o dei legali rappresentanti degli enti pubblici, delle società o degli organismi che gestiscono le stazioni di condizionamento, per reati finanziari o fiscali o per reati di natura e gravità tali da escludere la permanenza dei requisiti della moralità e della correttezza professionale;

c) siano riscontrate irregolarità o negligenze nello svolgimento delle operazioni di condizionamento;

d) sussista violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della normativa in materia socio-previdenziale o di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) sia stata accertata l'indisponibilità temporanea delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento;

f) avvengano variazioni dei requisiti di idoneità, sia tecnica che economica, degli iscritti e tali variazioni non siano state comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di cancellazione dall'albo, con riferimento al verificarsi dei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi per l'iscrizione;

b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'iscritto;

c) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati per i quali è stato emesso provvedimento di temporanea sospensione dell'iscritto;

d) applicazione definitiva, a carico del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente pubblico, della società o dell'organismo che gestisce l'impianto, di una delle misure di sicurezza comminate dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato

dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

e) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle operazioni di condizionamento;

f) reiterata ed accertata indisponibilità assoluta delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento.

4. Il regolamento può stabilire, altresì, che la cancellazione dall'albo non sia disposta nel caso in cui il legale rappresentante degli enti pubblici, delle società o degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, venga sostituito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui al medesimo articolo 3, comma 4, ovvero dal verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 3, lettere c) e d), del presente articolo.

5. La sospensione e la cancellazione dall'albo sono disposte con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11.

6. Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di iscrizione e avverso i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

7. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui al comma 6 senza che sia intervenuta la pronuncia del Ministro, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti ed avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

È approvato.

Art. 6.

(Vigilanza sull'albo)

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste svolge attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, concessionari delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.

È approvato.

Art. 7.

(Utilizzo del marchio ufficiale di conformità)

1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 attestano, mediante l'utilizzo del marchio ufficiale di cui all'articolo 1, la conformità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari condizionati nei propri impianti alle norme comunitarie di qualità.

2. Il marchio ufficiale di cui all'articolo 1 può essere utilizzato anche per le operazioni di condizionamento eseguite al di fuori degli impianti gestiti dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, previo

controllo ed attestazione di conformità alle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. In tal caso il controllo e l'attestazione possono essere effettuati anche da soggetti, costituiti anche in forma associativa, che, ancorchè non iscritti all'albo, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento di cui al medesimo articolo 3, comma 4, e che siano autorizzati a norma del comma 3 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-professionali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo e di attestazione da parte dei soggetti di cui al comma 2, nonchè le modalità di svolgimento di tale attività.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

7.1

DIANA

DIANA. Ritiro l'emendamento 7.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 8.

(Tariffe)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite annualmente le tariffe e le modalità di versamento dei corrispettivi dovuti dai produttori ai soggetti concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 3 ed ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle attività di controllo e di attestazione. Le tariffe devono prevedere le misure massime dei corrispettivi.

È approvato.

Art. 9.

*(Prodotti di elevato livello
igienico-sanitario)*

1. Ai fini di una maggiore tutela dei consumatori e di una più elevata valorizzazione dei prodotti sul mercato, è consentito l'uso di

etichette o di sigilli attestanti, per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari per i quali sono fissate norme comunitarie di qualità, le caratteristiche igienico-sanitarie di più elevato livello che i medesimi eventualmente presentino a seguito dell'adozione di tecniche di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o dei sigilli e le modalità della loro utilizzazione;

b) i requisiti soggettivi dei soggetti autorizzati all'utilizzazione delle etichette o dei sigilli, che sono iscritti in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3;

c) i requisiti oggettivi degli impianti di condizionamento, con particolare riguardo alla capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature;

d) le modalità di effettuazione dei controlli.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può provvedere all'approntamento e alla fornitura delle etichette o dei sigilli di cui al presente articolo attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le associazioni ad esse aderenti.

È approvato.

Art. 10.

(Controlli sulla commercializzazione dei prodotti)

1. L'esecuzione dei controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'uscita dagli impianti di condizionamento, durante il trasporto ed in ogni fase della commercializzazione all'interno delle diverse zone comunitarie di cui al regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, ricadenti nel territorio nazionale, è affidata, mediante apposita convenzione stipulata con l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'Istituto nazionale per il commercio estero o ad enti pubblici individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Al relativo onere, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463, «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda», dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni ad esso assegnati, nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione degli accessi, al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e degli enti pubblici di cui al comma 1 è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

3. I programmi di attività ed i tempi per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1 sono determinati, entro il 31 dicembre di

ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Comitato consultivo nazionale)

1. Il comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 610, esprime parere non vincolante sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge dei soggetti richiedenti, sulla sospensione e cancellazione dall'albo medesimo e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in ordine alla quale sia stato richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Su questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Diana, tendente a sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11

(Comitato Consultivo nazionale)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito, con decreto del Ministro, un comitato consultivo nazionale, presieduto da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore, composto da un funzionario dell'AIMA e da 15 membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e nominati nelle proporzioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il comitato di cui al comma 1 esprime parere non vincolante sull'iscrizione dei soggetti richiedenti all'albo di cui all'articolo 3, sulla sospensione e cancellazione dall'albo medesimo e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sulle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in ordine alla quale sia richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le spese per la partecipazione al comitato consultivo dei membri designati dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 1 sono a carico delle organizzazioni stesse».

11.1

DIANA

Il ministro Gorla ha invitato il senatore Diana a ritirarlo.

DIANA. Signor Presidente, accetto l'invito del Ministro e trasformo il mio emendamento nel seguente ordine del giorno, cui hanno

dichiarato di apporre la propria firma anche i senatori Cascia, Zangara e Pezzullo:

«La 9^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione dell'articolo 11 del disegno di legge n. 3178,

impegna il Governo

ad avvalersi, per l'esecuzione della nuova legge, a fianco del Comitato di cui al citato articolo 11, di una Commissione consultiva nazionale presieduta da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore, composto da un funzionario dell'Aima e da quindici membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e nominati nelle proporzioni stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 3, comma 4».

(0/3178/1/9)

DIANA, CASCIA, ZANGARA, PEZZULLO

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/3178/1/9, presentato dal senatore Diana e da altri senatori.

CASCIA. Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, dichiaro il nostro voto favorevole su questo ordine del giorno.

PEZZULLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il mio voto favorevole sull'ordine del giorno.

ZANGARA. Signor Presidente, anch'io - che ho sottoscritto l'ordine del giorno - annuncio il mio voto favorevole.

EMO CAPODILISTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3178/1/9, presentato dai senatori Diana, Cascia, Zangara e Pezzullo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Divieto di commercializzazione)

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sprovvisti del marchio ufficiale di conformità di cui all'articolo 1 è vietata.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 importa l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce annualmente con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dalla presente legge per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dalla presente legge i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Diana tendente a sopprimere il comma 3.

DIANA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare questo emendamento.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, come ho già preannunciato nel mio precedente intervento, presento un emendamento tendente a sostituire, al comma 3 dell'articolo 12, la parola: «stabilisce» con le altre: «può stabilire» e le parole: «dalla presente legge» con le seguenti: «dal citato regolamento al paragrafo 1 dell'articolo 1».

EMO CAPODILISTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo.

CASCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sull'emendamento presentato dal Governo che mi sembra vada incontro alle osservazioni espresse dal senatore Casadei Lucchi nel suo intervento.

PEZZULLO. Signor Presidente, dichiaro brevemente che voterò a favore di questo emendamento.

MICOLINI. Signor Presidente, anch'io intervengo per dichiarare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2 presentato dal Governo tendente a sostituire, al comma 3, alla quinta riga, la parola: «stabilisce» con le parole: «può stabilire»; nonchè alla settima riga sostituire le parole: «dalla presente legge» con le parole: «dal citato regolamento al paragrafo 1».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque attesta falsamente di aver compiuto le operazioni prescritte dalla presente legge e dal regolamento di attuazione per l'utilizzazione del marchio ufficiale di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. La condanna importa la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Diana ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 13-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, deve interpretarsi nel senso che la disposizione di cui all'articolo 9 della medesima legge si applica anche all'Associazione del settore ortofrutticolo.

DIANA. Signor Presidente, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Per un periodo di un anno dalla data di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3, è consentita l'iscrizione al medesimo dei soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma 4, a condizione che gli stessi esercitino le attività previste dall'articolo 2, comma 1, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di istituzione dell'albo di cui all'articolo 3, i soggetti iscritti ai sensi del comma 1 del presente articolo devono conseguire il possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4. In mancanza, è disposta la cancellazione dall'albo.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, le tariffe di cui all'articolo 8 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare contestualmente al decreto istitutivo dell'albo di cui all'articolo 3.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Attuazione di interventi dell'AIMA)

1. Agli enti assuntori incaricati dall'AIMA dell'attuazione della regolamentazione comunitaria di mercato, per la campagna di commercializzazione 1991-1992 sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 1991, anche compiti di depositari dei cereali da conferire all'intervento. Al relativo onere, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede con le disponibilità dei fondi della gestione finanziaria dell'AIMA - Spese connesse ad interventi comunitari.

2. La regolazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è valida a tutti gli effetti ed è applicata, a decorrere dall'esercizio 1986, per i saldi contabili derivanti dall'attuazione degli interventi sul mercato agricolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del senatore Fabbri e tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

Il secondo è del senatore Cascia e tende - anch'esso - a sopprimere il comma 2 dell'articolo 15.

Passiamo alla votazione.

CASCIA. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole sul comma 1 dell'articolo 5. Noi abbiamo osservato in precedenza che l'inserimento di tale articolo da parte della Camera dei deputati ha rappresentato un errore. Tuttavia, devo dire in relazione al comma 1 che oggi si tratta di sopperire agli oneri che derivano da una iniziativa che ha assunto il Governo, dietro richiesta anche del mio Gruppo parlamentare, in considerazione del fatto che la crisi della Federconsorzi stava creando una situazione difficile nel mercato dei cereali. Per questo motivo era necessario anticipare l'emanazione di un provvedimento che consentisse il ritiro dei cereali. Quindi, con il comma 1 dell'articolo 15 si assumono gli oneri relativi ed è solo per questo motivo (perchè si è trattato di una iniziativa richiesta anche dal mio Gruppo parlamentare in questa fase) voteremo a favore del comma, pur essendo estraneo al resto del provvedimento.

MICOLINI. Abbiamo ascoltato con estrema attenzione le dichiarazioni del Ministro su tale proposta: esse ci hanno sufficientemente convinto e per ragioni politiche ci asteniamo dal voto sulla soppressione del comma 2 dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Abbiamo anche preso atto delle dichiarazioni del senatore Fabbri circa la possibilità che il problema venga riesaminato in altra sede. Mi rammarico che la strada indicata dal sottosegretario Noci non sia stata seguita perchè mi sembrava saggia e tale da offrire garanzie per l'avvenire.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Fabbri, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Cascia.

È approvato.

Metto ai voti il comma 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

MICOLINI. A nome del Gruppo democratico cristiano, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge, con una precisazione: quando il Parlamento decide su aspetti fondamentali, come può essere la sanatoria sul latte, è al di sopra di qualsiasi posizione di carattere clientelare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOSSA MARISA NUDDA